DOCUMENTI DI FATTO

Fralle ragioni di Dritto allegatisi dalli RR. PP. Chierici Regolari Minori della Provincia di Napoli sul Provincialato a favore del R. P. Giovan Felice Grimaldi contro il R. P. Francesco Giovo &c.

NOi quì sottoscritto P. Gianfelice Grimaldi Provinciale de'Chierici Regolari Minori di questa Provincia di Napoli indebitamente inquisito dal Reverendiss. Padre Giuseppe Esquivel Generale dello stess' Ordine facciamo noto, e protestiamo a tutti, e singoli Religiosi di questa nostra giurisdizione, qualmente avendo preinteso, che il sudetto P. Generale con suo Decreto, emanato in Roma nella Casa di San Lorenzo in Lucina, abbia spedita Patente di Provinciale di questa Provincia di Napoli, non meno nullamente, che ingiustamente in persona del P. Francesco Giovo, quando Noi P. Gianfelice Grimaldi siamo legittimamente stato eletto nella medesima carica di Provinciale della medesima Provincia di Napoli, con esserne anco in possesso attuale; talmentechè in nostro nome al presente s' amministra la medesima Provincia dal Vicario nostro, attesa la pendenza delle nostre difese contro il Processo nullo, ed ingiusto, senza titolo di verun delitto, fabbricato dolosamente, ed in ogni altro miglior modo &c. Che però attese le cose premesse, e specialmente la discussione delle difese, in parte cominciate, ed in parte preparate farsi, che dimostraranno la nostra innocenza, ed altrui iniquità, facciamo noto, ed inibiamo a voi Superiori subalterni, e sudditi tutti di questa Provincia di Napoli, che non abbiate ardire di ammettere il sudetto decreto, nullo, attentato, ed ingiusto fatto della elezzione del P. Francesco Giovo come sopra, nè abbiate ardire di riconoscere il sudetto P. Francesco Giovo come Provinciale, anzi resistere cogli rimedj di fatto, e di ragione ad un tal Decreto, ed a chiunque verrà per parte del Generale sudetto a richiedervi una tale ammissione, ed accettazione, inibendovi per tale effetto sotto quelle pene stabilite contro gli spoliatori dell'altrui diritti, e possesso, e contro gli attentati in disprezzo della lite, in nessun conto sotto qualsisia pretesto abbiate, e ripudiate per Provinciale il sudetto P. Giovo, anzi onninamente lo dobbiate riggettare prima, e dopo in qualunque maniera a voi giunto a notizia qual vero Antiprovinciale, ed in ogni altro miglior modo &c. E se mai questa mia

I. Appellazione interpostasi al Papa dal P. Giovan Felice Grimaldi contro il P. Francesco Giovo per la Patente speditaseli in vigor dell'Indulto Pontificio, alla quale appellazione hanno aderito i Padri della Provincia.

 noti-

notificazione, intimazione, ed inibizione a voi sudetti Padri lascierà qualche dubio di potersi, e doversi attendere forse per vedermi sotto una tal discussione di Difese, che in nessun conto osta a quanto noi quì protestiamo, vi notifichiamo, intimiamo, ed inibbiamo in forma colla presente di non dovere innovare cosa alcuna sopra le cose premesse, se prima non si sentirà il Sommo Pontefice Regnante Clemente XIII., la sua Santa Sede, la Signatura di Grazia, ed ogn'altro Tribunale Apostolico competente, con dichiarare nullo, irrito, attentato, ingiusto, ed iniquo qualunque atto fatto, e da farsi per una tale elezzione come sopra, ed in ogni altro miglior modo &c. per la qual cosa colla presente n'appellamo in forma; talmente che &c. petens &c. omni &c. & ità &c. = Io P. Giovanfelice Grimaldi Provinciale de' C. R. M. fo istanza, e mi protesto come sopra.

Li Padri altri della Provincia aderiscono.

A Aderenza delli Padri della Provincia a questa Appellazione si è esibbita negli Atti, ai quali &c.

BEATISSIMO PADRE.

II.

Indulto Pontificio preteso autorizante la Patente, da cui si è appellato al Papa come di sopra, e contro cui si sono opposte dal Fratello del Provinciale, e Padri della Provincia avanti il Re l'eccezioni, come in appresso.

I Religiosi del Governo Generale de' Chierici Regolari Minori appiedi sottoscritti umilissimi Oratori della Santità Vostra a suoi piedi SS. prostrati l'espongono, come per Visita, e Processo fatti dal Generale in Napoli coll'autorità della Consulta Generale, ed anche per stimolo del Re delle due Sicilie costa da pubblici documenti essere il P. Giovan Felice Grimaldi Provinciale di quella Provincia scomunicato à jure, come Reo di proprietà, d'usura, di dissipazione de' beni della Religione, anche contro la disposizione del Capitolo, falsario di libri pubblici, violatore delle Costituzioni dell'Ordine in materie gravissime, refrattario agli Ordini della Consulta Generale, e alle Leggi Civili, e Canoniche, violatore di Bolle Pontificie in genere di Messe, e fraudatore delle Limosine di quella, oppressore degli Innocenti, e fautore de' Discoli altre volte processati, e diffamati, e però sospeso dall'uffizio, anche per conferma della Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari, cui avea fatto ricorso con decreto del dì 7. Aprile anno corrente: nè avere mai voluto dare le sue difese dal dì 14. Febbrajo intimategli sino alla partenza del Generale da Napoli seguita il dì 23. Maggio sotto varj falsi pretesti, e signanter di non volersi esaminare i Testimonj a suo favore per timore; quantunque il Generale s'obbligasse di costringerli con precetto, e quantunque i delitti non risultino da so.i Testimonj Fiscali di tutta la Communità, eccetto i suoi Complici, ma da Carte giuridiche, come si è detto

to

co. Ora dopo tanto tempo, e dopo ſpirati tutti i termini a ſolo fine di fruſtrare il Giudizio, fa iſtanza, che ſiano eſaminati a ſuo favore i teſtimonj, perchè dall' impoſſibilità di farli venire in queſta ſtaggione a Roma da eſaminarſi, ſeguiti a rimanere ſoſpeſo il Giudizio; ed a forza di altri raggiri, che non mancano mai, non ſi trovi modo di venire alla ſentenza. Pertanto gli Oratori ſupplicano la Santità Voſtra di dar loro facoltà d'eleggere immediatamente, e ſenza le ſolite previe prenomine delli Prepoſiti un'altro Provinciale per provedere all' urgenti neceſſità, che ha la detta di avere il capo per mille motivi, riſerbando al Provinciale inquiſito la ragione di eſſere dalla Religione compenſato anche del perduto Provincialato nel proſſimo futuro Capitolo Generale a Maggio venturo, ogni qual volta ſi trovaſſe innocente, che della Grazia &c. Giuſeppe Eſquivel Generale de' C. R. M. = Franceſco Saverio Soffietti de'C.R. M. Aſsiſtente Generale di Roma = Franceſco Candulfi C. R. M. Aſſiſtente Generale di Napoli = Michele Angelo Patti C. R. M. Aſſiſtente Generale di Sicilia = Giuſeppe Vaſco C. R. M. Aſſiſtente Generale di Spagna = Bernardino dell' Aſta de'C. R. M. Segretario Generale.

In audientia SS. habita ab infraſcripto Domino Secretario Sacræ Congregationis Epiſcoporum, & Regularium ſub die 22. Iulii 1758. *Sanctitas Sua benigne annuit pro facultate petita, ſine præjudicio jurium partium. Romæ &c.*

Ita reperitur in faſciculo Memorialium, & reſpective in Regeſto autographo Decretorum Sacræ Congregationis Epiſcoporum, & Regularium, quæ aſſervantur in Secretaria ejuſdem. In fidem &c. Romæ 4. *Auguſti* 1758.

P. H. Guglielmi Sec.

SACRA REAL MAESTA.

SIGNORE.

D. Franceſco Grimaldi fedeliſſimo Vaſſallo della M. V. genufleſſo ſupplicando eſpone, qualmente il Proceſſo fabbricato dal P. Giuſeppe Eſquivel Prepoſito Generale de' C. R. M. colli ſuoi Aſſiſtenti contro il P. Giovan Felice Grimaldi Prepoſito Provinciale di Napoli Fratello Germano del Supplicante, coſta, non ſolamente dal Manifeſto ſtampato da Donato Ribbena pubblicato, ma anche dall' Allegazione di Fatto e di Ragione da pubblicarſi a tutti gli Eccleſiaſtici, e Secolari: *Primo*, che ſia Nullo per difetto di Giuriſdizione, Citazione, e Mandato, oltre di altre nullità ivi addotte: *Secondo* che ſia Ingiuſto per mancanza di Azzione criminale punibile, o almeno non ecceſſi-

A *Eccezioni oppoſte contro la Patente ed Indulto Pontificio come di ſopra, alle quali eccezioni hanno aderito i Padri della Provincia.*

B *Difeſe contro il Proceſſo ſono ſulla nullità, ingiuſtizia, e calunnia.*

cessiva della pretesa pena di privazione dell'officio, oltre di altre ingiustizie ivi dimostrate: *Terzo*, che sia calunnioso per disegno del Generale, e suoi Assistenti consabulato di non fare avere voce nel Capitolo Generale nel 1759. al prefato Fratello del Supplicante cogli altri suoi Aderenti contraria alle idee di creare ivi a forza per nuovo Generale il P. Giuseppe Vasco oggi Assistente Generale, e Notaro Processante.

C

Difese contro l' Indulto sono sopra la nullità, ingiustizia, e calunnia.

Ma perchè di tutti questi motivi di Nullità, d' ingiustizie, e di calunnie dopo già pubblicato il sudetto Manifesto, e prima di pubblicarsi la sudetta Allegazione, è forzato il Supplicante, darne una certa pruova notoria con un nuovo Documento di Roma causante avanti il Delegato della Giurisdizione Ecclesiastica della M. V. una gran contesa sopra il Regio Recipiatur dalla Parte contraria richiesto ad una Patente presentata di creazione di nuovo Provinciale in persona del P. Francesco Giovo prima di venirsi alla privazione del Provincialato del P. Giovan Felice Grimaldi secondo le regole, e stili delli giudizj Criminali; quale nuovo Documento di Roma quì annesso segnato *Lett. A.* non è altro se non che un Memoriale altrettanto nullo ingiusto e calunnioso dato al Sommo Pontefice Clemente XIII. dal Generale e suoi Assistenti con rescritto di facoltà a loro date scritto da Monsignor Guglielmi a poter i medesimi creare un nuovo Provinciale chiunque a diloro arbitrio con toglier di mezzo l' attual Provinciale P.Gianfelice Grimaldi senza più pienamente nella prossima Allegazione suddetta sentir la sua innocenza meno pienamente sentita nel passato Manifesto; mentre il Generale e suoi Assistenti promettono al Papa di far compensare una tale Innocenza nel Capitolo Generale con un altro Provincialato premendoli a loro da oggi fino al suddetto Capitolo Generale di non aver nella carica di Provinciale per non guastare colla sua voce le loro idee di creare Generale il Vasco, come s' accennò dal supplicante di sopra.

D

Difese contro l' Indulto sono sopra il difetto dell' intenzione sopra l' asserzione del falso e sopra la taciturnità del vero.

Che però l' anzidetto supplicante attesa l' evidenza di una pruova sì notoria spera dalla M. V. di ottenere ordine con effetto preciso e perentorio non solamente, che il Delegato della Giurisdizzione Ecclesiastica nieghi espressamente il Regio Recipiatur alla Patente presentata di creazione di nuovo Provinciale in persona del P.Francesco Giovo in vigore d' un tal Memoriale e rescritto per non meritar esecuzione da nessun Tribunale li Rescritti fondati sulli Mendaci del Pregatore; Ma ancora che la Segretaria del Dispaccio Ecclesiastico per mezzo del Ministro di Roma insinuì alla Santa Sede Apostolica di provvedere secondo i rimedj delle leggi canoni costituzioni e concordati contro il

Ge-

Generale suoi Assistenti e Monsignor Guglielmi arditi tutti a spedire un sì nullo ingiusto e calunnioso rescritto, mentre frall'altre cose tacesi il vero cioè la deputazione di Vicario già fatta e vigente in persona del P.Alessandro Melillo primo Assistente Provinciale in vigor delle leggi della Religione per l'impedimento del P. Grimaldi, come anche più d' ogni altra cosa poi asseriscesi il falso cioè di esser la Maestà Vostra istigatrice a commettersi tutte le inumane procedure commessesi finora contro esso P. Grimaldi, come leggesi a chiare note nell' anzidetto Documento quì annesso segnato: *Let.A.*: ivi: *Per Visita e Processo fatti dal Generale in Napoli coll' autorità della Consulta Generale, ed anco* PER STIMOLO DEL RE DELLE DUE SICILIE *costa da publici Documenti esser il P. Giovan Felice Grimaldi &c.*

E

Sua Maestà delle due Sicilie ha proveduto secondo la giustizia sopra l'oppressioni del Provinciale a sollevarlo.

Sà la Maestà Vostra più d' ogn' altro, se ha dato colli suoi Santi Provedimenti stimolo ad esser sagrificato questo Innocente qual Reo, o se ha sollevato colla sua paterna pietà di Sovrano un suo suddito santo dalla indicibile oppressione degli ambiziosi. Onde se il Generale suoi Assistenti e Monsignor Guglielmi anno fatto un tal rescritto con dipingere al Papa il bianco per nero, ed il nero per bianco se non di altro punto almeno di metter bocca a buggie offensive della Clemenza Suprema della M. V. vedutasi più d' ogn' altro compartita in questo Innocente con molta pietà, meritano di esser gastigati rigorosamente.

F

Il Segretario de' Vescovi e Regolari non avea facoltà a stender il Rescritto di un tale Indulto per li seguenti quattro motivi.

Nè Monsignor Guglielmi come Segretario della Congregazione de' Vescovi e Regolari avea facoltà di metter mani in questa Causa; Sì perchè un tal Rescritto in simile Memoriale non poteva egli stenderlo senza prima esservi altro Rescritto ivi non lettosi finora diretto a lui da Monsignor Secretario de' Memoriali secondo lo stile con quelle parole *A Monsignor Segretario de' Vescovi e Regolari che ne parli;* Sì perchè un tal Rescritto in simile Memoriale non poteva egli stenderlo così francamente senza prima vedere e considerar gli atti col Processo e riferirli ingenuamente al Papa trattandosi di privare affatto un Prelato della sua carica Provincializia in pena de' delitti dalle parti istesse asseriti vani, dopo le difese; Sì perchè un tal rescritto in simile Memoriale non poteva egli farlo senza la previa Commissione speciale segnata di proprio pugno dal Papa per trattarsi di causa contenziosa e criminale da Sisto V. da Innocenzo XII. da Clemente XII. e da Benedetto XIV. proibita alli Segretarj e Prefetti delle Congregazioni aggitarsi in vigor di Rescritto del Papa dichiarando quei Sommi Pontefici tali Rescritti in vece della Commissione speciale del Papa adoprati con tutti gli atti in-

indi seguiti nulli irriti e qual con dolo estorti ; Sì anche perchè un tal Rescritto in simile Memoriale Egli cioè Monsignor Guglielmi l' ha steso secondo il suo Tipo inclinato sempre a contrariare la volontà di questa Real Corte e li Placiti della Sede Apostolica nelle cause degli Ecclesiastici del Regno , provandosi un tal principio di verità non solamente dall' evidenza del fatto istesso di questa Causa de' Chierici Regolari Minori , ma anche dall' evidenza del fatto Celebre della Causa de' Frati Minimi di Puglia , ove Monsignor Guglielmi intereſſatosi contro la volontà del Papa e di questa Corte voleva condannato il Superiore qual ribelle della Divina ed Umana Podestà e qual Reo di altri gravissimi delitti , ma estorse solamente per salvar la sua riputazione la circoscrizzione civilmente degli atti neppure meritatasi colla mortificazione del Difensore , come è noto a questa Corte per esser il caso fresco e vigente .

Che &c.

G

Li Padri altri della Provincia aderiscono.

Io Don Francesco Grimaldi supplico come sopra.

✠ Siegue la legalità del Notaro &c.

L' Aderenza delli Padri della Provincia a queste eccezzioni si è esibbita negli atti , a i quali &c.

III.

Il Generale ha fatto scrivere una lettera dal suo Segretario in Napoli al Fiscale d' insinuare al Difensore eletto per officio a dover far la difesa del Provinciale con ammettere i delitti qual commessi cercando perciò misericordia, secondo la testimonianza dal medesimo Difensore fatta d'ordine dell' Uditor del Nunzio , quale testimonianza verificasi colla lettera scritta come di sopra esposta in appresso .

PEr obedire agl' ordini del Rev. Signor Auditor Rufini fo fede io quì sottoscritto P. Giuseppe Boccini de' Chierici Regolari Minori Difensore eletto dal P. Provinciale Gianfelice Grimaldi nella sua causa *pro ut in actis &c.* ed attesto con giuramento *quatenus opus &c.* come da sinoche risedeva in Napoli il nostro M. R. P. Generale , Giudice di detta causa, fui forzato a far le difese del sudetto mio Principale , ed avendo prodotti e presentati gli articoli per il difensivo , come costa dal processo informativo , li testimonj , che doveano esaminarsi (ed eran molti, come mi disse il mio Principale) non vollero esaminarsi per paura , che aveano del suddetto M. R. P. Generale , con dire , che l' incuteva timore , e non l' avrebbe fatto dire ciò che in coscienza sentivano : quì non si fecero le suddette difese: onde cercando da me il suddetto P. Generale , e Giudice , che scrivessi io qualche cosa in difesa del Reo preteso , questo da me non si volse far mai adducendo la ragione , che quanto da me si sarebbe asserito in favor del mio Principale non avrebbe avuto forza , ne vigore alcuno , quando i miei detti non venivano comprovati da' Testimonj ; e tutto questo costa e sta in scritto nel processo informativo a piè degl' articoli da me presentati per il difensivo , come in esso può vedersi . Si partì il suddetto M. R. P. Generale per Roma con tal processo informe ; ma essendo

do ſtato avvertito da' Savj di Roma, che in neſſun conto poteva devenirſi a ſentenza ſu tal proceſſo, ſe non vi foſſe qualche difeſa per il preteſo Reo; Si ricevè lettera da Roma dal P. Gregorio Bruſſone diretta al P.Giovan Dragone Promotor Fiſcale, che aveſſe inſinuato a me da parte del M. R. P. Generale di far qualche difeſa per il mio principale non oſtante che non ci foſſero Teſtimonj comprovanti i miei detti, e che tal difeſa l'aveſſi ricavata dal ſolo proceſſo informativo, copia del quale inviava in Napoli, e che aveſſi ſcuſato il mio principale ſul motivo d'ignoranza e poco avvertenza rimettendolo alla pietà del M. R. P. Generale e ſua Conſulta: ma a tal difeſa avendo io ripugnato come pregiudiziale al mio Cliente con ripetere le ſteſſe ragioni che adduſſi al ſuddetto P.Generale quando ſtava in Napoli in preſenza del ſuo Aſſeſſore che ne reſtò capacitato; Quando di nuovo ſi riceverono da Roma due altre lettere conſecutive del ſuddetto P. Bruſſone, non già dirette al ſuddetto P. Dragone, ma a me inſinuandomi fortemente per parte del ſuddetto M. R. P. Generale, che in tutti i conti faceſſi le difeſe nel modo preſcrittomi (quali lettere ſi conſervano appreſſo di me) talmente che riſtuccato da tanti ordini ſtava già in procinto per accingermi a ſcrivere qualche coſa in favor del ſuddetto mio Cliente per liberarmi dalla veſſazione e ciò indipendentemente da eſſo, come mi veniva inſinuato; ſaputoſi queſto dal mio Provinciale non sò come, m'impoſe con grande alterazione che io non ſcriveſſi niente in ſuo favore, e che mi dava per ſoſpetto, e ſoſpettiſſimo intendendomela col Giudice, di tal maniera, che ſe ciò aveſſi fatto mi renunciava per ſuo Avvocato; il che ſentendoſi da me ſoſpeſi lo ſcrivere in ſuo favore; e fratanto eſſo mio Principale ricorſe con iſtanza *formiter* alla noſtra M. R. Conſulta Generale, che dovendoſeli dare le difeſe, le voleva *juris ordine* ſervato con eſaminarſi li Teſtimonj ſu gl'articoli preſentati per il ſuo difenſivo, come a queſto ſi foſſe proviſto dalla M. R. Conſulta non occorre quì dire non ſpettando alla preſente fede, che di nuovo notifico come ſopra: Napoli 7. Settembre 1758. P. Giuſeppe Boccini C. R. M. Difenſore eletto.

Padre e Padrone Stimatiſſimo.

A

Verificaſi la teſtimonianza del Difenſore eletto per officio colla lettera ſcritta d'ordine del Generale al

NON è poſſibile venire alla ſentenza contro del P. Grimaldi ſenza che ſi leggano nel proceſſo alcune difeſe chè perciò V. R. dica al P. Buccini da parte del Reverendiſs. P. Generale, che eſamini li Teſtimonj, e Scritture, e Coſtituto del Reo, e vegga quello, che potrà ricavare in difeſa del medeſimo ſe non

tut-

al Fiscale come di sopra, quale lettera qui si espone.

B

Suggestione di supplica fattasi dal Segretario del Generale in pregiudizio delle difese del Provinciale.

tutto almeno in parte. Onde dovrà contenersi in questi termini= Alli PP. della Molto Reverenda Consulta Generale= Io sottoscritto Difensore eletto nella causa contro il P. Giovan Felice Grimaldi *prout ex actis &c.* vedendomi costretto di nuovo dal nostro Reverendiss. P. Generale, e l' indichi, Giuseppe Esquivel C. R. M. a far le difese a nome del mio Principale sudetto ho esaminato il processo informativo tutto fino a questo dì, e considerate le raggioni dalla parte del Fisco, e quello, che costa dal Costituto del mio Cliente, come anche riflettendo a tutto quello, che ho sentito dire in propria difesa del suddetto mio Principale nelle replicate conferenze avute seco lui in questo soggetto, ho creduto, che il medesimo mio Principale P. Giovan Felice Grimaldi è innocente particolarmente in questo capo. . . . . . . e l'altro. . . . . poichè. . . . . . . e finalmente l'inavvertenza, ed ignoianza, con cui il mio Cliente a proceduto, e rende affatto incolpevole ec. per cui *formiter* fo istanza, che si venghi alla sentenza definitiva, e si dichiari innocente detto P. Giovan Felice Grimaldi ec.= Ma se il P. Buccini non trova cosa che dire in difesa del suo Cliente, potrà dire in detta istanza sottoscritta di proprio pugno ed autenticata, che essaminato tutto ha riflettuto quanto ha sentito del suo Cliente, non trova altra difesa, da fare, che far presente come detto suo Cliente ha operato con ignoranza, e poco avvertenza; che perciò lo raccomando alla pietà, e misericordia del Reverendiss. P. Generale e sua Consulta. Tutto ciò scrivo a vostra R. per ordine ricevutone dal P, Generale intanto mi comandi nel mentre con tutta la stima mi raffermo con pregarla de'miei saluti alli PP. Citarella, Castagnola, e Marziale = Di V.R. Roma 23. Giugno 1758. *Divotissimo ed Obbligatissimo Servo Gregorio Brussone C. R. M. Segretario del P. Generale.*

C

Testimonianza del Segretario del Generale di aver fatta una tal suggestione d'ordine dello stesso Generale.

D

Preggiudizio maggiore delle difese verificasi dal processo.

La Compruova dell'Angustia fatta alle difese dal Generale si vede nel Processo Criminale *fol.* 191. 231. 237. 238. 351. *ad* 352. & 357., al quale ec.

IV.

Inibizione Monitoriale spedita dal Tribunale dell' A C. contro il P. Francesco Giovo e chiunque altro molestatore vessatore e perturbatore del P. Giovan Felice Grimaldi nel suo Provincia-

Fidem facio per præsentes atque attestor Ego Infrascriptus Secretarius Localis Venerabilis Domus Sanctæ Mariæ Majoris C. R. M. Neapolis, qualiter die Sabati 2. *Septembris* 1758. *hora vigesima prima circiter accersitis per Fratrem Dominicum Chirico Laicum Professum dictæ Religionis de mandato R. P. Alexandri Melillo primi Assistentis & Vicarii Provincialis hujus Provinciæ Neapolitanæ C. R. M. Religiosis omnibus & singulis Sacerdotibus, Diaconis, Clericis & Laicis Venerabilis Domus S. Joseph, ac Venerabilis Domus Sanctæ Mariæ Majoris, fuerunt per eumdem R. P. Primum Assistentem, & Vicarium Provincialem prævio sonitu Campanulæ, ut*

ut moris est, convocati pariter omnes & singuli Religiosi Sacerdotes Diaconi Clerici & Laici prædictæ Venerabilis Domus Sanctæ Mariæ Majoris una cum prædictis Religiosis Venerabilis Collegii S. Joseph, ac Venerabilis Domus SS. Bernardi & Margaritæ accersitis ut supra in Choro Magno Ecclesiæ qui fuerunt sequentes ≈ P. Alexander Melillo Primus Assistens, & Vicarius Provincialis ≈ P. Joseph Sagges ≈ P. Januarius Campori Præpositus Domus SS. Bernardi & Margaritæ ≈ P. Petrus Maria Tomasini Visitator Generalis ≈ P. Joannes Baptista Majuri ≈ P. Franciscus Giovo ≈ P. Lucas Citarella ≈ P. Martinus Troysio ≈ P. Michael Angelus Troysio ≈ Jo: Baptista Loffredo ≈ P. Michael Angelus Pigna ≈ P. Angelus Maria Loffredo ≈ P. Januarius del Monaco ≈ P. Michael de Stefano ≈ P. Michael Angelus Mazza ≈ P. Thomas Moles ≈ P. Carolus Martucci ≈ P. Jo: Dragone ≈ P. Aloisius Martiale ≈ P. Gabriel de Cardenas ≈ P. Joseph Maria Guerriero ≈ P. Isidorus Castaldi ≈ P. Philippus Ruoti ≈ P. Franciscus Carelli ≈ P. Alessius della Mura ≈ Clericus Thomas de Sanctis ≈ Clericus Frigdianus Marinelli Diaconus ≈ Clericus Antonius Santoro ≈ Fratres Laici fuere sequentes videlicet ≈ Petrus Carta ≈ Matthias del Gennino ≈ Dominicus Chirico ≈ Jo: Antonius Baccardi ≈ Carolus Porcelli ≈ Andreas Braun ≈ Nicolaus Federico ≈ Antonius Bocce ≈ Joseph Guerreri ≈ Cajetanus Postiglione ≈ Michael Tumeo ≈ Franciscus Host-Brunner ≈ Dominicus Lamberti ≈ Vincentius Civitella ≈ Quibus omnibus & singulis ut supra accersitis & convocatis fuit de licentia dicti Rev. P. Primi Assistentis, & Vicarii Provincialis per D. Notarium Petrum Paulum Gargani de Neapoli coram D. Ianuario Nicolao Stajano de Neapoli Iudice ad contractus, & Testibus DD. Cajetano Tasca, & Ioanne Maria Giannelli lecto prius latine deinitale Monitorium originale expeditum coram A.C. per acta de Montibus tenoris hic inserti videlicet ≈ Ioannes Constantius Caracciolus Causarum Curiæ Cameræ Apostolicæ Generalis Auditor Romanæque Curiæ Index Ordinarius Sententiarum quoque & Censurarum, tam in eadem Romana Curia quam extra eam latarum, & litterarum Apostolicarum quarumcumque universalis & merus executor a Sanctissimo Domino nostro Papa specialiter electus atque deputatus. Universis & singulis RR. DD. Abbatibus, Prioribus, Præpositis, Decanis, Diaconis, Arobidiaconis, Scolasticis, Cantoribus, Thesaurariis, Sacristis tam Catedralium, quam Collegiatarum Ecclesiarum Canonicis, Parochialiumque Rectoribus, Pleblanis Viceplebanis, Curatis vel non Curatis, Clericis Notariis, Tabellionibus publicis quibuscumque illique vel illis salutem. Noveritis fuisse nuper coram Nobis pro parte ad instantiam Admod. R.P. Ioannis Felicis Grimaldi Sacerdotis Venerabilis Congregationis Clericorum Regularium Minorum Provinciæ Neapolis omni meliori

modo

cialato sotto pretesto del processo, con Precetto penale di osservarsi nella Causa tutte le Costituzioni del Papa e dell' Ordine necessarie ed opportune ivi indicate e specificate; alla quale Inibizione e Precetto e Monitorio Penale hanno con specialità aderito i Padri delle tre case de' Chierici Regolari di Napoli oltre degli altri Padri secondo la qui esposta fede del Segretario Locale.

A

Esordio dell' Inibizione Monitoriale e Precetto penale.

B

Narrazione dell' Inibizione Monitoriale e Precetto penale si è,

che

che si trova in possesso il Provinciale con esser ciò non ostante eletto dal Generale per Provinciale il P. Francesco Giovo sotto pretesto di gravi delitti contro le Costituzioni Pontificie e Regolari.

modo Principalis comparitum & expositum, quod licet ipse legitime ac Canonice ad formam Constitutionum Ordinis specialiter approbat. a S. M. Paulo Papa Quinto in ejus Constitutione incipiente = Decet Romanum Pontificem = promulgat. sub die 8. Octobris anni 1622. deputatus & electus fuerit in Ministrum Provincialem dictæ Provinciæ Neapolis ejusdemque Ministerii exercitium & possessionem seu quasi nactus etiam fuerit actualiter exerceat, super qua licet ab aliquo quavis de causa & occasione molestari vexari & perturbari minime possit saltem legitime, nihilominus sub prætextu nonnullorum prætensorum Criminum eidem exponenti calumniose imputatorum, antequam dicta asserta Crimina verificarentur & per sententiam juris ordine servato ipse condemnaretur, & ministerio prædicto Provinciali privatus esset, placuit Reverendissimæ Consultationi Ordinis prædicti devenire ad electionem, & deputationem novi Ministri Provincialis in Provincia prædicta in personam Adm. R. P. Francisci Giovo in grave ipsius R.P. instantis damnum & præjudicium. Cum igitur hujusmodi irregulari nullæ, & attentatæ deputationi novi Ministri Provincialis obstent relatæ Constitutiones Ordinis, verum etiam præfata Constitutio S. M. Pauli Papæ V. & altera Constitutio S.M. Benedicti Papæ XIV. incipiens = Quantum ad procurandam = promulgata sub die prima Martii Anni 1747. circa ordinem Iudiciarium servandum in Causis Regularium; Cupiens propterea idem Adm.R.P. exponens ne dum observari Constitutiones dicti Ordinis desuper emanatas a DD. SS. MM. Paulo Papa V. & Benedicto Papa XIV. & pro hujusmodi effectu inquieta & pacifica possessione dicti Ministri Provincialis antedictæ Provinciæ Neapolis cum omnibus & singulis honoribus & oneribus manuteneri ad nos proinde recursum habuit humiliter supplicando quatenus sibi in præmissis de opportuno Iuris remedio providere ac Monitorium super observatione executione ac manutentione ut infra concedere vellet dignaremur. NOS IGITUR Ioannes Constantinus Caracciolus Iudex, & Auditor præfatus attendentes petitionem hujusmodi esse justam rationique consonam, & justa petenti non sit denegandus assensus vobis omnibus, & singulis supradictis ac vestrum cuilibet insolidum tenore præsentium comittimus, & in virtute Sanctæ Obbedientiæ strictè præcipiendo mandamus, quatenus statim visis, seu receptis præsentibus, & postquam præsentium vigore fueritis requisiti ex parte nostra, immo verius Apostolica Auctoritate moneatis requiratis, prout nos monemus, & requirimus per præsentes supradictum Admod. R. P. Franciscum Giovo exadversoprincipalem omnesque alios in exequtione præsentium nominandos & cognominandos, quatenus infra sex dierum spatium ab exequtione præsentium computandorum, quorum duos pro primo, duos pro secundo, & reliquos alios duos dies pro tertio ultimo & peren-

C

Motivo dell' Inibizione Monitoriale, e Precetto Penale si è, che si osservino nella causa le Costituzioni Pontificie, e Regolari, e frattanto sii mantenuto in possesso il Provinciale.

D

Conchiusione dell' Inibizione Monitoriale, e Precetto Penale si è, che sotto pene rigorose si osservino le Costituzioni Pontificie, e Regolari nella causa, e frattanto il Provinciale sii mantenuto in possesso.

peremptorio termino Canonica monitione unica pro trina nos assignamus, & vos assignatis eisdem per præsentes sub mille Ducatorum Aurei in Auro Reverendæ Cameræ Apostolicæ in casu applicandorum, & pro illis mandati exequtivi & in juris subsidium quatenus opus sit excommunicationis, aliisque arbitrio nostro &c. pænis debeant, & ipsorum quilibet ad quem spectat debeat tam Constitutiones Ordinis Clericorum Regularium Minorum Provinciæ Neapolis, quam Constitutiones SS. MM. Pauli Papæ V. & Benedicti Papæ XIV. præcitatas in omnibus & per omnia observasse attendisse ac adimplevisse debiteque totali, & omnimodæ exequtioni demandasse & pro hujusmodi effectu prædictum R. P. Ioannem Fælicem Grimaldi inquieta, & pacifica possessione dicti Officii Ministri Provincialit ante dictæ Provinciæ Neapolis cùm omnibus & singulis honoribus & oneribus manutenisse defendisse & conservasse, nec non ab omnibus & quibuscumque molestiis vexationibus & perturbationibus eidem R. P. Felici Grimaldi in præmissis & desuper dicta ejus quiete & pacifica possessione quomodolibet illatis & inferri cominatis inferendisque & cominandis in futurum pænitus & omnino cessasse recessisse & se abstinuisse dictasque molestias & cætera contraria nullas & nulla &c. declarasse ac tamquam talia &c. revocasse ac per nos observari attendi &c. manuteneri &c. defendi &c. cessarique desisti &c. ac alia ut supra fieri & exequi mandari vidisse, & super præmissis Decreta quæ cumque fieri, & mandatum de exequendo observando manutenendo ac aliud quodcumque desuper necessarium & opportunum in forma concedi decerni & relaxari sententiam ferri & promulgari Jus & Justitiam fieri & ministrari vidisse expensasque & damna passa refecisse & præsentibus &c. omnino paruisse deducens &c. implorans &c. requirens &c. non solum &c. sed & omni &c. nihilominus &c. si quis &c. compareant &c. alioquin &c. Citatis citarique curetis & mandetis prout nos Citamus Citarique volumus & mandamus per præsentes quatenus decima quinta die post præsentium exequtionem juridica compareant Romæ in Judicio legitimo coram Nobis per se se vel per Procuratores suos legitime constitutos cum omnibus & singulis eorum Juribus & Causam eorum prætensi gravaminis allegaturi, aliaque dicturi & facturi prout Justitia Suadabit & Ordo dictaverit rationis. CERTIFICANTES eosdem sicut supra monitos & Citatos, quod si in dicto Citationis termino comparuerint sive non nos nihilominus ad præmissa omnia & singula, aliaque graviora Juris factique remedia procedemus Justitia mediante d. d. citatorum contumacia vel absentia in aliquo non obstante; & insuper INHIBEATIS præcipiatis & mandatis prout nos inhibemus & inhibendo expresse præcipimus & mandamus per præsentes sicut ut supra Citatis & vitandis nec non omnibus & singulis de partibus

Fine dell' Inibizione Monitoriale e Precetto Penale si è, che non

E

RR.

non s' innovi e s' attenti niente nell a Causa del Provinciale contro le Costituzioni Pontificie e Regolari.

R.R.D.D. Judicibus Ecclesiasticis quacumque Authoritate & facultate fungentibus & functuris ac sub jam dictis aliisque arbitrio nostro &c. pœnis audeant seu præsumant prædictum R. P. Joannem Fœlicem Grimaldi instantem præter & contra formam recensitarum Constitutionum dicti Ordinis specialiter approbatarum a S. M. Paulo V. & alterius Constitutionis S. M. Benedicti Papæ XIV. incipientis: Quantum ad procurandam: Superdicta ejus quieta & pacifica possessione seu quasi & in exercitio dicti Ministerii Provincialis quomodolibet molestare vexare & perturbare, nec aliud quid quam præter & contra formam presentium nostrarum Literarum inhibitorialium innovare seu attentare, aut innovari seu attentari facere vel fieri permittere quovis sub prætextu &c. quod si secus &c. id totum &c. absolutionem &c. In quorum omnium & singularum fidem &c. Datum Romæ ex nostro Palatio Magnæ Curiæ Innocentianæ in Monte Citatorio hac die 25. Augusti 1758. Joannes Constantius Caracciolus A. C.: Placentinus de Montibus Causarum Curiæ Cameræ Apostolicæ Notarius: lib. mem. fol. 44.: Locus ✠ Sigilli: Monitorium super observatione executione ac manutentione ser. ser. cum inhibitione:

F

Protesta del P. Francesco Giovo e delli Padri delle tre Case de' Chierici Regolari Minori di Napoli fatta nell' atto della notificazione dell' esposta di sopra Inibizione Monitoriale e Precetto Penale.

Post prædicti Monitorii lecturam factam ut supra fuit per prædictum Notarium in præsentiam prædictorum Testium coram Iudice prædicto ad contractum tradita & consignata Copia publica & autenthica ejusdem Monitorii unicuique ipsorum Religiosorum prædictorum pro omni meliori & pleniori effectu &c. Qua Copia ut supra ab ipsis Religiosis recepta, fuit in actu receptionis protestatus R. P. Franciscus Giovo contra Cæteros Religiosos ut supra notatos inibi præsentes audientes & intelligentes se eamdem Copiam recipere & recepisse cum solitis reservationibus & Cauthelis, sed cæteri tamen Religiosi prænotati dixerunt & declararunt contra R.P. Franciscum Giovo inibi præsentem audientem & intelligentem se se eamdem Copiam recipere & recepisse ad effectum faciendi partem in Iudicio Favore R. P. Ioannis Fœlicis Grimaldi uti eorum legitimum & actualem Superiorem Provincialem contra præfatum R. P. Franciscum Giovo nulliter & injuste prætendentem se Superiorem Provincialem, protestantes proinde nihil in prædicti Monitorii Causa esse innovandum pro parte ejusdem R. P. Francisci Giovo & cujusvis alterius ejus adherentis quatenus &c. nisi ipsis omnibus & singulis & uno = quoque ipsorum Citatis & citato, alias &c. & ita &c. In fidem &c. Datum Neapoli hac die 2. Septembris 1758.

Ego infrascriptus Secretarius localis fidem facio & attestor ut supra, licet aliena manu die & anno ut supra &c. Ioseph Maria Guerriero C. R. M. Secretarius localis Venerabilis Domus Sanctæ Mariæ Majoris C.R.M.

G

Li Padri altri della Provincia aderiscono.

L'Aderenza del resto de' Padri della Provincia a questa Inibizione Monitoriale e Precetto Penale si è esibbita negli Atti, ai quali &c.